



Avvocatura dello Stato

TRIBUNALE DI AVEZZANO

- Sezione Lavoro -

R.G. 1031-1/2026 – *Udienza cautelare del 13 ottobre 2026*

R.G. 1031/2026 - *Udienza di merito del 1° dicembre 2026*

MEMORIA DIFENSIVA

per

MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO, C.F. 80185250588, patrocinato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (c.f. 80006940664) , fax 0862/410918, e-mail aquila@avvocaturastato.it, PEC ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it, e domiciliata in L'Aquila presso il Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio Di Ranallo,

resistente

contro

Arianna Mattiucci, (c. f. MTTRNN85P65A488B), rappresentata e difesa come in atti

ricorrente

FATTO

Con ricorso notificato, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza per il giorno 1° dicembre 2026, la sig.ra Arianna Mattucci ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro di Avezzano il Ministero dell'istruzione e del merito, per ivi veder accolte le conclusioni di cui al ricorso.

In particolare, nel presente giudizio la ricorrente, Arianna Mattiucci, docente di scuola primaria su posto comune (classe di concorso EEEE), ha impugnato gli esiti delle operazioni di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027, deducendo la lesione del preteso diritto ad ottenere, in ragione della propria posizione di riservista e della condizione soggettiva riconducibile all'art. 21 della legge n. 104 del 1992, l'assegnazione prioritaria alla provincia di Teramo e, conseguentemente, ad una sede scolastica ubicata nella medesima provincia.





Avvocatura dello Stato

In particolare, la ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 per il reclutamento di docenti della scuola primaria su posto comune, risultando inserita nella graduatoria di merito approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo con decreto prot. n. 163 del 18 giugno 2026. Nell'ambito di tale graduatoria la stessa è stata collocata al 255° posto con il punteggio complessivo di 198,75 punti, con annotazione relativa al possesso dei requisiti per la fruizione della riserva prevista dalla normativa vigente.

Successivamente, nell'ambito delle procedure di reclutamento relative all'anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con decreto n. 136 del 10 luglio 2026, ha determinato il contingente assunzionale nazionale e disciplinato le relative modalità operative, mentre l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, con decreto prot. n. 10011 del 10 luglio 2026, ha provveduto alla ripartizione regionale dei posti autorizzati, individuando, per la classe di concorso EEEE, complessive n. 69 assunzioni.

Le operazioni di immissione in ruolo sarebbero state quindi effettuate mediante procedura informatizzata articolata in due distinte fasi: una prima fase relativa all'espressione delle preferenze provinciali e all'assegnazione della provincia di destinazione e una successiva fase concernente la scelta della sede scolastica nell'ambito della provincia attribuita. In tale contesto la ricorrente ha indicato, secondo ordine di preferenza, le province di Teramo, Pescara, L'Aquila e Chieti.

All'esito delle operazioni, l'Amministrazione avrebbe, quindi, assegnato la ricorrente alla provincia dell'Aquila e, successivamente, alla Scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Statale di Carsoli, presso la quale la stessa ha preso regolarmente servizio a decorrere dal 1° settembre 2026 in forza del contratto individuale di lavoro stipulato all'esito della procedura assunzionale.





Avvocatura dello Stato

Assumendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscerle una precedenza, non soltanto nella scelta della sede scolastica, ma altresì nell'assegnazione della provincia di destinazione, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendo l'accertamento del dedotto diritto all'assegnazione nella provincia di Teramo e, conseguentemente, in una delle sedi scolastiche ivi disponibili, con contestuale proposizione di domanda cautelare ai sensi degli artt. 669-bis e 700 c.p.c.

La controversia investe, pertanto, esclusivamente la fase successiva all'approvazione della graduatoria concorsuale e, segnatamente, le modalità di svolgimento delle operazioni di individuazione della provincia e della sede di servizio nell'ambito delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027, senza che siano oggetto di contestazione né la validità della procedura concorsuale né la posizione occupata dalla ricorrente nella graduatoria di merito.

**

Presupposto il contenuto dell'avverso ricorso, con il presente atto si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, contestando integralmente le avverse allegazioni e domande, in quanto inammissibili e infondate, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. In via preliminare. Sulla necessità di integrazione del contraddittorio.

Preliminarmente deve essere evidenziato come le domande formulate dalla ricorrente non risultino suscettibili di produrre effetti limitati alla sola posizione individuale della medesima.

L'accoglimento della pretesa azionata implicherebbe, infatti, l'attribuzione alla ricorrente della provincia di Teramo in luogo della provincia dell'Aquila e, conseguentemente, la necessità di rideterminare gli esiti delle operazioni di assegnazione svolte nell'ambito della procedura di immissione in ruolo relativa alla classe di concorso EEEE.





Avvocatura dello Stato

Tale evenienza inciderebbe inevitabilmente sulle posizioni giuridiche degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria regionale e destinatari delle assegnazioni provinciali e delle successive assegnazioni di sede conseguenti alle operazioni contestate.

Come emerge dalla stessa ricostruzione effettuata dall'Amministrazione procedente, le assegnazioni provinciali costituiscono il risultato di un procedimento unitario che coinvolge l'intero contingente regionale e che si sviluppa attraverso lo scorrimento coordinato della graduatoria e l'utilizzo dei contingenti provinciali previamente determinati. Arianna Mattiucci chiede, in sostanza, che venga modificato l'esito finale di tale procedimento unitario. Una pronuncia favorevole non potrebbe pertanto non riverberare i propri effetti sulle posizioni degli ulteriori soggetti che hanno partecipato alle medesime operazioni assunzionali.

Ne consegue l'esigenza che il contraddittorio venga integrato nei confronti dei controinteressati, la cui posizione potrebbe risultare direttamente incisa dall'eventuale accoglimento della domanda.

**

2. Nel merito. Infondatezza delle domande proposte.

Le censure formulate dalla ricorrente si fondano sull'assunto secondo cui il riconoscimento, in suo favore, della riserva prevista dalla legge n. 68/1999 e dei benefici connessi alla condizione soggettiva contemplata dall'art. 21 della legge n. 104/1992 avrebbe dovuto comportare il riconoscimento di una precedenza già nella fase di attribuzione della provincia di destinazione.

Tale assunto non può essere condiviso.

Occorre preliminarmente evidenziare che la procedura alla quale ha partecipato la ricorrente è una procedura concorsuale svolta su base regionale.

La stessa ricorrente è risultata vincitrice del concorso bandito con D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 ed è stata successivamente immessa in ruolo nell'ambito del contingente regionale autorizzato per la Regione Abruzzo.





Avvocatura dello Stato

Le operazioni di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027 sono state autorizzate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito mediante D.M. n. 136 del 10 luglio 2026 e disciplinate dalle relative istruzioni operative.

I contingenti regionali sono stati successivamente determinati dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo con decreto n. 10011 del 10 luglio 2026.

Nell'ambito di tale disciplina le operazioni assunzionali risultano articolate in due distinte fasi.

La prima fase concerne l'individuazione della provincia di assegnazione.

La seconda fase concerne invece l'assegnazione della sede scolastica nell'ambito della provincia già attribuita.

Tale scansione procedimentale costituisce un elemento strutturale della procedura di reclutamento e trova espresso fondamento nelle istruzioni operative ministeriali.

È proprio con riferimento alla prima fase che assume rilievo decisivo il punto B.5 dell'Allegato A al D.M. n. 136/2026, il quale stabilisce espressamente che, nell'ambito delle nomine in ruolo effettuate mediante graduatorie relative a concorsi regionali, il sistema delle precedenze previsto dalla legge n. 104/1992 non opera con riguardo alla scelta della provincia.

Ne consegue che l'Amministrazione resistente si è limitata a dare applicazione alla disciplina ministeriale vigente, uniformemente applicata a tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria di merito.

Nessuna illegittimità è pertanto configurabile sotto tale profilo.

*
**

I contingenti dei posti destinati ai beneficiari di riserva sono stati, in particolare, definiti dall'Ufficio scolastico regionale conformemente ai prospetti pubblicati dai singoli Uffici Provinciali (**cfr. documentazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione**).

Nello specifico, in base al citato decreto di ripartizione dei contingenti per la classe EEEE Scuola primaria risultano:





Avvocatura dello Stato

CDC	CONTINGENTE TOTALE	RISERVE TOTALI	AQ		CH		PE		TE	
			GAE	GM	GAE	GM	GAE	GM	GAE	GM
EEEE	69	25 N 4M 3R 1S		31	2	17	2	10		7

I posti per i beneficiari di riserva (cfr documentazione prodotta in giudizio) sono stati determinati nel limite (stabilito dalla L. 68/99) del 50% delle disponibilità a livello provinciale e nei limiti dei contingenti pubblicati da ciascun Ambito Territoriale sui rispettivi siti istituzionali.

Quindi i contingenti per le nomine in ruolo destinate alle graduatorie dei concorsi ordinari si presentavano così ripartiti:

Nomine in ruolo per la classe di concorso EEEE.

Contingenti:

- **Provincia dell'Aquila:** 31 nomine di cui 10 per beneficiari di riserva N, 1 per riserva M, 3 per riserva R e 1 per riserva S;
- **Provincia di Chieti:** 17 nomine di cui 7 per beneficiari di riserva N e 1 per riserva M;
- **Provincia di Pescara:** 10 nomine di cui 4 per beneficiari di riserva N e 1 per riserva M;
- **Provincia di Teramo:** 7 nomine di cui 2 per beneficiari di riserva N e 1 per riserva M.

per riserva N (disabili), per riserva M (orfani), R (militari) e S (servizio civile).

Nel contenzioso che ci occupa ci si concentra solo sulla riserva N, di cui è titolare la ricorrente, tralasciando le altre riserve che non entrano in discussione.

A fronte di tali contingenti le nomine sono state così assegnate:





Avvocatura dello Stato

Id turno	Canale	Descrizior	Provincia	Classe co	Fascia St	Inseg. Abi	Graduator	Posizione	Punteggio	Tipo Nom	Inclusion	Nomina p	Posizione	Vincitori/I	Codice Fis	Cognome	Nome
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		1 246.00	D		-			1 VINCITORI	PRSI/SC881	PARIS	JESSICA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		2 242.00	D		-			2 VINCITORI	TRSGLI97C	TERSIGNI	GIULIA	
1 GM	Nomine ir PE	EEEE	-	-	GM26		3 242.00	D		-			1 VINCITORI	SLJRA98E	SULAJ	AURORA	
1 GM	Nomine ir PE	EEEE	-	-	GM26		4 241.00	D		-			2 VINCITORI	DTNSDR97	DI TONNO	SANDRA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		5 240.00	D		-			3 VINCITORI	DNNLCU79	D'INNOCENZO	LUCA	
1 GM	Nomine ir PE	EEEE	-	-	GM26		6 239.00	D		-			3 VINCITORI	PTGRG8E	PETRELLA	GIORGIA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		7 237.50	D		-			4 VINCITORI	DGSSRN9C	D'AGOSTINO	SERENA	
1 GM	Nomine ir TE	EEEE	-	-	GM26		8 236.00	D		-			1 VINCITORI	COCPLG84	CACCIATORE	PIERLUIGI	
1 GM	Nomine ir TE	EEEE	-	-	GM26		9 235.50	D		-			2 VINCITORI	COCMFD9C	COCCIA	MARIA FEDERICA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		10 235.00	D		-			1 VINCITORI	RNLMLA8E	RANALLI	AMALIA	
1 GM	Nomine ir PE	EEEE	-	-	GM26		11 235.00	D		-			4 VINCITORI	DRMFBA9C	D'ERAMO	FABIA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		12 234.00	D		-			5 VINCITORI	PSCCRS94	PASCUCCO	CHRISTIAN ANTONIO	
1 GM	Nomine ir TE	EEEE	-	-	GM26		13 233.75	D		-			3 VINCITORI	DNCRR78C	DI NICOLA	ROBERTO	
1 GM	Nomine ir TE	EEEE	-	-	GM26		14 233.75	D		-			4 VINCITORI	MRTLSNOC	MARTELLA	ALESSANDRA	
1 GM	Nomine ir TE	EEEE	-	-	GM26		15 233.25	D		-			5 VINCITORI	BSLSRN96	BASILE	SERENA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		16 233.25	D		-			2 VINCITORI	COCHHR9E	CIICHINI	CHIARA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		17 232.00	D		-			3 VINCITORI	CRRLNI97I	CARREA	ILENIA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		18 231.75	D		-			4 VINCITORI	SLZRCC00I	SOLAZZO	REBECCA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		19 231.50	D		-			5 VINCITORI	DLBRRT83	DE LIBERATO	ROBERTA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		20 231.00	D		-			6 VINCITORI	CLNVNI98	COLANGELO	IVANA	
1 GM	Nomine ir TE	EEEE	-	-	GM26		22 230.75	D		-			6 VINCITORI	MRNGLU0C	MARIANI	GIULIA	
1 GM	Nomine ir TE	EEEE	-	-	GM26		23 230.00	D		-			7 VINCITORI	FRNDNI93	FRANQUELLI	DIANA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		24 230.00	D		-			6 VINCITORI	DRDMTN9D	DI RADO	MARTINA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		25 230.00	D		-			7 VINCITORI	FNTGNN8	FANTACONE	GIOVANNA	
1 GM	Nomine ir PE	EEEE	-	-	GM26		26 229.00	D		-			5 VINCITORI	PZIFNC86I	PIZII	FRANCESCA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		27 229.00	D		-			7 VINCITORI	ZFFLNZ01I	ZAFFRAM	LORENZO	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		28 228.50	D		-			8 VINCITORI	DLDVTR86D	DI LAUDO	VANIA TERESA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		30 227.50	D		-			8 VINCITORI	PTRMNN7	PETROCELLI	MARIANNA	
1 GM	Nomine ir PE	EEEE	-	-	GM26		31 227.00	D		-			6 VINCITORI	VLLMRN7E	VALLONI	MARINA	
1 GM	Nomine ir PE	EEEE	-	-	GM26		34 226.00	D		-			7 VINCITORI	BLGDI96I	BALLONE	GIADA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		36 225.75	D		-			9 VINCITORI	CPRLSN97	CAPORELLA	ALESSANDRA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		37 225.00	D		-			9 VINCITORI	CSCSRN8E	CASCIOLA	SERENA	
1 GM	Nomine ir PE	EEEE	-	-	GM26		38 225.00	D		-			8 VINCITORI	MNNLCA8	MANENTE	ALICE	
1 GM	Nomine ir PE	EEEE	-	-	GM26		39 225.00	D		-			9 VINCITORI	VNGVLN9	EVANGELIO	EVELINA	
1 GM	Nomine ir PE	EEEE	-	-	GM26		41 224.75	D		-			10 VINCITORI	CFGLI99L	CIUFFI	GIULIA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		42 224.00	D		-			10 VINCITORI	QLNCHR9I	AQUILANO	CHIARA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		43 224.00	D		-			10 VINCITORI	DMRNLG8D	DI MARCO	ANGELA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		44 224.00	D		-			11 VINCITORI	SMPFRC9C	SEMPICE	FEDERICA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		45 223.25	D		-			11 VINCITORI	DMBVNT0D	D'AMBROSIO	VALENTINA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		47 222.50	D		-			12 VINCITORI	GNTFNC9C	GENTILE	FRANCESCA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		48 222.25	D		-			13 VINCITORI	PSQDTR9E	PASQUINI	DEMETRA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		51 222.00	D		-			12 VINCITORI	DDDBRC0C	D'ADDARIO	BEATRICE	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		52 222.00	D		-			13 VINCITORI	PPEMRT97	PEPE	MARTA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		53 222.00	D		-			14 VINCITORI	MSSSRA80	MASSIMI	SARA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		54 221.75	D		-			14 VINCITORI	SNTMTT9C	SANTARELLI	MATTEO	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		55 221.75	D		-			15 VINCITORI	CLBLS98F	CELIBERTI	ALESSIA	
1 GM	Nomine ir CH	EEEE	-	-	GM26		56 221.75	D		-			16 VINCITORI	TNIFRC89I	TINI	FEDERICA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		58 221.25	D		-			15 VINCITORI	MMRLCA0I	IAMMARINO	ALICE	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		59 221.25	D		-			16 VINCITORI	SOCGND9C	SECCAMONTE	GLENDIA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		60 221.00	D		-			17 VINCITORI	CRSCST84	CERASOLI	CRISTINA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		63 220.75	D		-			18 VINCITORI	PRNLSS98	PARNANZINI	ALESSIA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		64 220.50	D		-			19 VINCITORI	DSNNTL9E	DI SANTE	NATALIE	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		200 206.75	D		N			21 VINCITORI	FRMHL7E	FERRI	MICHELA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		238 203.25	D		N			22 VINCITORI	DTMLL76	DI TOMMASO	LUCILLA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		255 198.75	D		N			23 VINCITORI	MTTRNN8	MATTIUCI	ARIANNA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		264 195.00	D		N			24 VINCITORI	SPNPCS67	SPINELLI	PIER CESARE	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		267 191.50	D		N			25 VINCITORI	DCNCST7E	DI CIANO	CRISTIANA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		270 188.00	D		N			26 VINCITORI	DLGPLA76	DEL GRECO	PAOLA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		275 182.75	D		N			27 VINCITORI	CFFNC84	CIUFFETTA	FRANCESCA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		284 157.00	D		N			29 VINCITORI	BRTLDN77	BERTINO	LOREDANA	
1 GM	Nomine ir AQ	EEEE	-	-	GM26		285 155.75	D		N			30 VINCITORI	DMTSRN8	DI MATTIA	SABRINA	
1 GM	Nomine ir AO	EEEE	-	-	GM26		286 144.00	D		N			31 VINCITORI	SCMMRA7	SCIMIA	MARIO	



Avvocatura dello Stato

Alla fase delle immissioni in ruolo per la scelta della classe di concorso hanno, in definitiva, partecipato soltanto 10 candidati per riserva N.

Tanto premesso in ordine alla ricostruzione del quadro normativo sulla base del quale sono state effettuate le immissioni in ruolo, per quanto concerne le censure avanzate dalla ricorrente si rileva quanto segue.

*
**

Infondata risulta la prospettazione secondo cui l'Amministrazione avrebbe eluso il sistema delle riserve previsto dalla legge n. 68/1999.

Emerge, ben diversamente, infatti che i contingenti destinati ai beneficiari delle riserve sono stati preventivamente determinati nel rigoroso rispetto della normativa di riferimento.

Con riferimento alla classe di concorso EEEE risultavano autorizzate:

- n. 31 nomine nella provincia dell'Aquila, di cui n. 10 riservate alla categoria N;
- n. 17 nomine nella provincia di Chieti, di cui n. 7 riservate alla categoria N;
- n. 10 nomine nella provincia di Pescara, di cui n. 4 riservate alla categoria N;
- n. 7 nomine nella provincia di Teramo, di cui n. 2 riservate alla categoria N.

Le quote di riserva sono state pertanto integralmente preservate e utilizzate secondo le percentuali previste dalla normativa vigente.

La legge n. 68/1999 garantisce, invero, il diritto all'assunzione nei limiti dei contingenti riservati, ma non attribuisce al beneficiario alcun diritto soggettivo all'individuazione di una determinata provincia di destinazione.

La ricorrente ha conseguito, quindi, esattamente il bene della vita tutelato dalla normativa invocata, essendo stata immessa in ruolo quale appartenente alla categoria dei soggetti beneficiari della riserva.

La tesi avversaria pretende invece di far derivare dalla disciplina sul collocamento obbligatorio un ulteriore diritto alla scelta della provincia, diritto che non trova alcun riconoscimento nell'ordinamento.





Avvocatura dello Stato

**

Sotto diverso ma concorrente profilo, deve osservarsi come la stessa attribuzione delle province non costituisca il risultato di una scelta discrezionale dell'Amministrazione.

Come espressamente evidenziato, del resto, l'assegnazione delle province ai candidati titolari di riserva non viene preventivamente stabilita dagli Uffici, ma costituisce il risultato dello scorrimento della graduatoria regionale, delle preferenze espresse dagli aspiranti e dei contingenti progressivamente disponibili.

Pertanto, le nomine sulla scelta della provincia sono state effettuate nel seguente modo:

- 1) è stato considerato il numero dei beneficiari di titolo di riserva;
- 2) sono state effettuate le nomine per diritto di graduatoria, tenendo accantonato un numero pari ai beneficiari di titolo di riserva;
- 3) sono state effettuate le nomine ai beneficiari di titolo di riserva nei limiti dei contingenti ad essi riservato.

Per cui:

- alla provincia dell'Aquila sono state assegnati 31 aspiranti di cui 10 per riserva N;
- alla provincia di Chieti sono state assegnati 17 aspiranti di cui nessuna per riserva N, ma 1 per riserva M (per incapienza del contingente dell'Aquila dove l'unica disponibilità per riserva M risultava esaurita);
- 10 alla provincia di Pescara di cui nessuna per diritto di riserva;
- 7 alla provincia di Teramo di cui nessuna per diritto di riserva.

Le nomine effettuate rispecchiano, pertanto, pienamente i contingenti stabiliti a livello provinciale.

La provincia ottenuta dal singolo candidato rappresenta, quindi, il risultato del complessivo funzionamento della procedura e non l'effetto di una determinazione discrezionale dell'Amministrazione.





Avvocatura dello Stato

Difatti, la legge 68/99 stabilisce che ai candidati con titolo di riserva debba essere assegnata una nomina, ma nulla stabilisce sulla provincia di nomina né prevede alcun tipo di precedenza.

Vale la pena rimarcare che tutti i candidati che hanno partecipato al turno di nomina hanno superato un concorso per i posti banditi a livello regionale. Ed è anche bene tornare a sottolineare che per espressa disposizione ministeriale la legge 104/92 non opera nella fase di scelta della provincia.

Ne deriva che la mancata assegnazione della provincia di Teramo alla ricorrente non è conseguenza di alcuna scelta amministrativa illegittima, bensì costituisce il fisiologico esito delle operazioni di reclutamento disciplinate dalle istruzioni ministeriali.

**

Né può condurre a diverse conclusioni il richiamo all'art. 21 della legge n. 104/1992.

La disposizione invocata dalla ricorrente riconosce infatti una precedenza nella scelta tra sedi disponibili.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente la disciplina delle precedenze previste dalla legge n. 104/1992 non attribuisce al candidato un diritto alla preventiva assegnazione della provincia di residenza.

La circostanza di essere titolare dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992, infatti, non determina un diritto soggettivo all'individuazione della provincia di residenza quale provincia di immissione in ruolo, né consente di derogare alle regole proprie della fase di assegnazione provinciale.

La relativa precedenza opera, invece, nella successiva fase di individuazione della sede, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla disciplina applicabile alla procedura di reclutamento.

Ne consegue che la posizione soggettiva derivante dalla legge n. 104/1992 non può essere invocata per sostenere che l'Amministrazione avrebbe dovuto assegnare alla ricorrente la provincia di propria residenza.





Avvocatura dello Stato

Il beneficio di cui alla legge n. 104/1992 opera secondo la sequenza procedimentale descritta e, per quanto qui rileva, nella fase di assegnazione della sede scolastica successiva all'individuazione della provincia, non nella fase antecedente di assegnazione di quest'ultima.

Diversamente, si attribuirebbe alla disciplina delle precedenze un effetto che la stessa non prevede, trasformando una precedenza nella scelta della sede in un diritto alla scelta della provincia, con conseguente alterazione dell'ordine e delle modalità di svolgimento della procedura.

Alla luce di quanto sopra, le operazioni di immissione in ruolo effettuate da questo Ufficio risultano conformi alle regole che disciplinano l'intero iter amministrativo.

Pertanto, non risulta configurabile alcuna omissione da parte dell'Amministrazione né alcuna illegittima disapplicazione della tutela prevista dalla legge n. 104/1992.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che il ricorso proposto dalla ricorrente volta ad ottenere la riassegnazione alla provincia di residenza debba essere respinto.

*
**

Le medesime considerazioni consentono infine di superare i richiami contenuti nel ricorso alla circolare ministeriale n. 248 del 2000.

La procedura oggetto del presente giudizio è infatti specificamente disciplinata dalle istruzioni operative emanate per l'anno scolastico 2026/2027, le quali distinguono chiaramente la fase dell'assegnazione provinciale da quella dell'individuazione della sede scolastica e limitano espressamente l'operatività delle precedenze alla seconda di tali fasi.

La diversa interpretazione prospettata dalla ricorrente si tradurrebbe nell'integrale svuotamento della previsione contenuta nel punto B.5 dell'Allegato A al D.M. n. 136/2026 e finirebbe per alterare il sistema di reclutamento delineato dalla disciplina ministeriale.

*
**

Da quanto precede emerge dunque come l'Amministrazione abbia operato nel pieno rispetto della normativa vigente, assicurando la corretta applicazione sia delle quote di





Avvocatura dello Stato

riserva previste dalla legge n. 68/1999 sia delle disposizioni organizzative che disciplinano le operazioni di immissione in ruolo.

Le domande proposte dalla ricorrente risultano pertanto integralmente infondate e devono essere rigettate, tanto sotto il profilo cautelare quanto nel merito.

Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere integralmente rigettato, siccome destituito di fondamento sia sotto il profilo cautelare che sotto quello di merito, risultando le operazioni di immissione in ruolo integralmente conformi al quadro normativo e regolamentare di riferimento

**

Tutto ciò premesso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso come sopra, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:

- In via preliminare, accertata la necessità della partecipazione al giudizio dei soggetti controinteressati, in ragione degli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande attoree sarebbe idoneo a produrre sulle posizioni giuridiche degli aspiranti interessati dalle operazioni di immissione in ruolo relative alla classe di concorso EEEE per l'anno scolastico 2026/2027, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei confronti dei soggetti ritenuti di giustizia.

- In via cautelare, rigettare l'istanza proposta ai sensi degli artt. 669-bis e 700 c.p.c., non ricorrendo, nella specie, i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con conseguente reiezione di ogni domanda cautelare formulata da parte ricorrente.

- Nel merito, rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, accertando e dichiarando la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica e delle operazioni di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027, effettuate in rigorosa applicazione della disciplina





Avvocatura dello Stato

normativa e delle istruzioni operative vigenti, con conseguente declaratoria di insussistenza del dedotto diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione prioritaria alla provincia di Teramo ovvero ad altra diversa attribuzione provinciale rispetto a quella conseguita all'esito della procedura.

Con ogni conseguenziale statuizione di legge.

Con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente atto non incide sul valore della controversia.

Si depositano i seguenti documenti:

A) Ricorso notificato;

1) Decreto dell'USR di riparto del contingente n. 10011 del 1007/2026;

2) Riparto contingente nomine in ruolo;

3) Prospetto L.68/99 provincia L'Aquila;

4) Prospetto L.68/99 provincia Chieti;

5) Prospetto L.68/99 provincia Pescara

6) Prospetto L.68/99 provincia Teramo.

7) Nomine in ruolo DDG 10460 del 17/7/2026.

L'Aquila, 24 settembre 2026

Domenico Pardi

Avvocato dello Stato

